

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI PRATO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART.414 C.P.C.
CON CONTESTUALE DOMANDA EX ART. 700 C.P.C.

Della sig.ra **RUGGERI SABRINA**, C.F. RGGSRN70R45G999L, nata a Prato (PO), il 05/10/1970, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, reso in foglio separato dagli Avv. Giovanni Puntarello (C.f. PNT GNN 82A28 F899K PEC: giovannipuntarello@pec.it – fax 0916120130) e Paola Saladino (C.F. SLDPLA84T58C286K; PEC: paolasaladino@pecvpa.it FAX 091.7026091) con Studio in Palermo, via Libertà n. 39

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA -AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PRATO-, in persona del legale rappresentante pro tempore;

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

PER IL RICONOSCIMENTO ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto dell'odierna ricorrente ad essere immessa nelle graduatorie ad esaurimento (GaE)

OVE OCCORRA (ANCHE IN SEDE CAUTELARE) PREVIA DISAPPLICAZIONE

Del decreto attuativo emanato dal MIUR con nota prot. n. 0000767 del 17/07/15.

FATTO

L' odierna ricorrente, ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1987/1988, diploma cui consegue l'abilitazione all'insegnamento.

Ed infatti, come insegnato recentemente dal Consiglio di Stato , il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014, i soggetti in possesso del suddetto diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 devono essere

considerati a tutti gli effetti abilitati all'insegnamento (Cfr. Consiglio di Stato, Sentenze n. 1973 del 16.04.2015 e n. 3628 del 21.07.2015).

Nondimeno ad oggi, la ricorrente in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 , pur essendo abilitata all'insegnamento, non ha titolo ad ottenere l' iscrizione nelle GAE, a differenza di quanto previsto invece per altri docenti parimenti abilitati all'insegnamento (quali, ad esempio, i soggetti con abilitazione all'insegnamento conseguita con i corsi SSIS).

A fronte di tale palese ed irragionevole disparità di trattamento, l'odierna ricorrente ha provveduto a presentare formale richiesta di inserimento nelle GAE, mediante modello cartaceo, per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17, senza comunque ottenere nessuna risposta da parte delle amministrazioni odierne convenute.

Successivamente , la legge n. 107 del 2015, in attuazione del programma stabilito con il DDL c.d. "Buona Scuola" dell'attuale Governo Renzi, ha previsto la stabilizzazione di numerosi docenti precari, attingendo dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE). In particolare, il decreto attuativo emanato dal MIUR con nota prot. n. 0000767 del 17/07/15, ha indicato le linee di attuazione del c.d. Piano Straordinario, a conclusione del quale verranno stabilizzati 102.734 precari del settore scuola. E precisamente il predetto decreto all'art. 2, indica i soggetti destinatari del provvedimento stabilendo che *"Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 96, della Legge, possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 98, le seguenti categorie di aspiranti:*

a) *i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;*

b) **i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente** *di cui all 'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad*

esaurimento, avvenuto per il triennio 2014- 2017.

Pertanto, condizione necessaria per poter partecipare al predetto piano straordinario di assunzioni è l'essere iscritti nelle c.d. Graduatorie ad Esaurimento, o l'aver superato il concorso "Scuola del 2012". Quindi rimangono esclusi da tale piano di assunzioni tutti quei docenti, come l' odierna ricorrente, che sebbene abilitati all'insegnamento, non sono iscritti nelle GaE. Peraltro, occorre sottolineare che il succitato Decreto impone l'iscrizione attraverso il *Polis- "Presentazione Online delle Istanze"* - raggiungibile dalla *home page* del sito internet del Ministero www.istruzione.it., e che il termine previsto per la presentazione della domanda era il **14 AGOSTO 2015** alle ore 14:00.

Orbene tale procedura è stata preclusa all' odierna ricorrente in ragione dell'irragionevole esclusione di quest'ultima dalla GAE; nondimeno, l'odierna ricorrente ha provveduto ad inviare modello cartaceo senza ottenere nessuna risposta.

Pertanto, atteso il diritto dell'odierna ricorrente ad essere inserita a pieno titolo nelle GaE, si appalesa necessaria una pronuncia che disponga la riapertura dei termini di cui sopra onde permettere all'odierna ricorrente di presentare, attraverso la *home page* del sito del Ministero, la superiore istanza, ovvero una pronuncia che riconosca il diritto alla sig.ra Ruggeri Sabrina ad essere iscritta nelle graduatorie ad esaurimento per cui ha presentato domanda cartacea con contestuale diritto a partecipare al Piano Straordinario delle Assunzioni per il quale ha presentato altresì domanda.

Donde l'interesse dell'odierna ricorrente ad ottenere una pronuncia, che le consenta l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento entro tempi brevissimi così da poter partecipare alla procedura di assunzioni *de qua*.

Tale richiesta trova fondamento alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA - VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO- IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 401 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 297/94

Come già anticipato in narrativa, la ricorrente, pur essendo **abilitata** all'insegnamento in quanto in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 (titolo espressamente qualificato come abilitante dal Consiglio di Stato nel

parere formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014), non ha titolo all'iscrizione nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE).

Appare allora evidente come quest'ultima sia stata di fatto discriminata irragionevolmente rispetto ad altri colleghi abilitati all'insegnamento al pari della ricorrente (ad esempio gli abilitati SSIS) , ma che , al contrario della ricorrente, sono tutti di diritto confluiti nelle c.d. GaE (Graduatorie ad Esaurimento), in precedenza denominate graduatorie permanenti. Ne consegue l'illegittimità di una siffatta arbitraria ed illogica esclusione ed il diritto della ricorrente ad ottenere l'inserimento in GAE.

Ed invero sul punto giova rilevare che il Consiglio di Stato, in ordine ad una fattispecie identica a quella in esame, con le recentissime sentenze n. 1973 del 16.04.2015 e n. 3628 del 21.07.2015, ha avuto modo di insegnare che “ *Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.*

Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie. la stessa fascia in cui l'attuale appellante avrebbe dovuto essere

inserita qualora il titolo abilitante le fosse stato riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati” (Consiglio di Stato, Sentenze n. 1973 del 16.04.2015 e n. 3628 del 21.07.2015).

Orbene, con tale statuizione il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa ha osservato che in presenza di un titolo abilitante i docenti hanno diritto ad essere iscritti nelle GAE.

Ne consegue che la ricorrente , poiché è abilitata all’insegnamento in forza del possesso del diploma magistrale ante 2001/2002 , ha pienamente diritto ad essere inserita nelle Graduatorie ad esaurimento allo stesso modo di quanto avvenuto nei confronti degli altri docenti abilitati (ad esempio gli abilitati SSIS).

Per quanto detto ed argomentato, è palese nel caso di specie non solo la violazione della disciplina in materia che prevede il diritto degli insegnanti abilitati ad essere inseriti nelle GAE, ma viepiù la violazione del principio fondamentale di uguaglianza Costituzionalmente garantito e la irragionevole disparità di trattamento perpetrata a danno della ricorrente, nella misura in cui sia ai docenti abilitati all’insegnamento con la precedente SSIS e sia da ultimo anche ai docenti congelati SSIS ed abilitati con corso TFA (Trib. Sez. Lavoro Palermo n. 1598/15) viene riconosciuto il diritto di iscrizione nelle GaE, mentre la stessa possibilità viene negata a docenti che, come la ricorrente, hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento seppure attraverso un diverso canale formativo.

Pertanto, appare pienamente sussistente il diritto dell’odierna ricorrente ad essere iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento nel pieno rispetto del principio di uguaglianza.

**PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO
CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA SUL PERICULUM IN MORA**

Il presente gravame appare certamente assistito dal prescritto requisito del *fumus boni iuris*.

Parimenti sussistente appare il *periculum in mora* per le ragioni di seguito esposte.

Ed infatti, come esposto in punto di fatto, con nota prot. n. 0000767 del 17/07/15 il MIUR ha pubblicato il decreto avente ad oggetto l'indizione delle procedure di assunzione del personale docente, in attuazione dell'art. 1 comma 95, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

La predetta legge autorizza il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, e per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili, all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per l'anno scolastico 2015/2016.

Orbene, la legge n. 107 del 2015 consente al MIUR l'assunzione di docenti precari attraverso un Piano Straordinario, che si compone di tre fasi, a conclusione delle quali troveranno collocamento circa 102.734 docenti. Ed invero, nella fase così detta "Zero", che precede il piano straordinario, verranno immessi in ruolo docenti inclusi nelle GaE e docenti inseriti nelle graduatorie stilate a seguito dei concorsi "Scuola", anche precedenti quello del 2012.

Successivamente, per occupare tutti i posti disponibili in organico di diritto non coperti dalle assunzioni "normali", e i posti dell'organico aggiuntivo, si procederà al reclutamento attraverso il c.d. "Piano Straordinario".

Quest'ultimo si compone, come già detto di tre fasi, ed invero della c.d. "fase A", durante la quale verranno assunti docenti sulla base dei posti rimasti vacanti a conclusione della fase "Zero". Entrambe queste fasi si chiuderanno entro la **metà di agosto**.

Ulteriori posti ancora vacanti saranno poi assegnati con la c.d. "fase B", di carattere nazionale, ove la platea degli interessati è sempre quella degli iscritti nelle GaE e nelle graduatorie del concorso del 2012.

Ma è di fondamentale importanza segnalare a Codesta Ecc.ma Autorità giudicante che per partecipare a questa seconda fase del Piano Straordinario sarebbe stato necessario **aver presentato apposita domanda**, secondo quanto stabilito con bando pubblicato dal MIUR, entro e non oltre le ore 14:00 del **14 AGOSTO**, così come stabilito dall'art. 4, comma 8, del citato Decreto.

Tuttavia, come detto, all'odierna ricorrente è stata preclusa la possibilità di presentazione della detta domanda, posto che il sistema informatico del M.I.U.R consentiva una simile iscrizione esclusivamente in favore dei soggetti iscritti in GaE. Per tali ragioni, l'odierna ricorrente è stata costretta ad inviare al MIUR domanda cartacea entro il termine del 14 Agosto 2015, che tuttavia non ha prodotto alcun risultato lasciandola, ancora oggi, fuori dal Piano Straordinario delle Assunzioni.

Orbene l'obiettivo del MIUR è **coprire tutte le cattedre vacanti entro l'avvio delle lezioni**, per garantire agli studenti di trovare a scuola i loro insegnanti e poter cominciare serenamente l'anno scolastico.

In un secondo tempo verrà avviata la c.d. "fase C" del Piano Straordinario, durante la quale saranno assegnati posti volti a rafforzare ed ampliare l'organico, nonché l'offerta formativa.

Anche in questo caso la procedura coinvolgerà gli iscritti nelle GaE e nelle graduatorie del concorso 2012 che hanno già presentato la domanda nella "fase B" per la procedura nazionale.

In quest'ultima fase le scuole, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, esprimeranno i propri fabbisogni, e gli Usr (Uffici Scolastici Regionali) incroceranno le loro richieste con la platea dei candidati rimasti esclusi dalle fasi precedenti.

Ebbene, in assenza dell'emissione di un provvedimento cautelare, la ricorrente non potrà partecipare a tale procedura assunzionale in quanto non risulta inserita nelle GAE.

Donde l'urgenza di un provvedimento, da parte di Codesta Ecc.ma Autorità, che inserendo nelle Graduatorie ad Esaurimento l'odierna ricorrente, consenta a quest'ultima di poter partecipare alla procedura de qua, ristabilendo l'uguaglianza imposta dalla Costituzione, nel rispetto della parcondicio dei partecipanti alle selezioni pubbliche.

Tanto più che come indicato nell'art. 4, comma 1, "I soggetti ... che intendono partecipare alle fasi, in ordine di sequenza, relative alle procedure nazionali del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 98, lettere b) e c), della Legge, devono presentare un'unica domanda, esclusivamente attraverso Polis - "Presentazione Online delle Istanze" - raggiungibile dalla home page del sito internet del Ministero www.istruzione.it".

Pertanto, è palese l'impossibilità dell'odierna ricorrente di poter osservare il disposto dall'articolo appena citato, in quanto ad oggi, il termine per la presentazione della domanda on-line è spirato.

E' pertanto evidente come il mancato accoglimento della presente istanza nonché la necessità di attendere la fine del giudizio onde ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, determinerebbe un grave ed irreparabile danno, atteso che dette graduatorie hanno valenza triennale per gli anni scolastici 2014/2017.

La ricorrente si vedrebbe preclusa ogni possibilità di essere chiamata per supplenze anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo. Ciò determinerebbe un danno certamente economico oltre che sotto il profilo personale ed una evidente perdita di chance. Qualora non venisse emesso il provvedimento cautelare richiesto, ossia l'ammissione con riserva nella graduatoria citata, previa riapertura dei termini per l'iscrizione on line sul portale del Ministero (iscrizione fino ad oggi illegittimamente preclusa), la ricorrente si vedrebbe definitivamente esclusa dall'assegnazione.

Ed allora si comprende come sussista il requisito del *periculum in mora* che legittima la richiesta di una misura cautelare con cui l'odierna ricorrente venga immessa con riserva nelle GaE, previa riapertura dei termini e la presentazione della domanda on line.

Ed infatti, la mancata concessione di una simile misura cautelare precluderebbe all'odierna ricorrente ogni possibilità (anche ipotetica) di essere chiamata per supplenze anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo, determinando un gravissimo danno oltre che economico anche sotto il profilo personale, anche in relazioni delle evidenti perdite di chance che quest'ultimo subirebbe.

Sempre sotto il profilo del *periculum in mora* si evidenzia come l'odierna ricorrente versi in una situazione economica che non gli consente di risultare autosufficiente, atteso che, come è possibile evincere dall'ultima denuncia dei redditi presentata, quest'ultima gode di un reddito annuale di soli 9.122,00 euro che di certo non gli consentono di aver raggiunto l'indipendenza economica.

Al contrario, la partecipazione al detto Piano Straordinario delle Assunzioni, potrebbe consentire alla sig.ra Ruggeri Sabrina di risultare assunta con una delle tre fasi con il conseguente raggiungimento della suddetta autonomia.

E' evidente allora come sussista un ulteriore presupposto da cui è possibile desumere l'esistenza del *periculum in mora* nel caso di specie.

Per quanto sopra esposto la sig.ra Ruggeri Sabrina

CHIEDE CHE

CODESTO ECC.MO TRIBUNALE IN SEDE CAUTELARE

- I) accertate per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte, il diritto dell'odierna ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito territoriale per la Provincia di Prato, previa disapplicazione del D.M. 235/2014, voglia disporre, INAUDITA ALTERA PARTE, e/o previa comparizione delle parti, l'inserimento anche con riserva (con le modalità che saranno ritenute più opportune) della Sig.ra Ruggeri Sabrina nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) della Provincia di Prato.

CHIEDE ALTRESI'

Che il Giudice adito fissi l'udienza per la comparizione delle parti e la trattazione del giudizio di merito, con la fissazione del termine per la notifica a parte avversa del ricorso e del decreto, e con l'invito rivolto alle parti resistenti di volersi costituire nei modi e nelle forme di cui all'art. 416 c.p.c., almeno dieci giorni prima dell'udienza e con l'avvertimento che la mancata costituzione entro tale termine implica le preclusioni e le decadenze di cui agli artt. 38 e 416, comma 2, c.p.c. e ciò al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE

Reiectis adversis;

- I) Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ed in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso EEEE (PRIMARIA), ordinando alle amministrazioni convenute di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di consentire l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (GaE).
- II) Conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a partecipare al Piano Straordinario delle Assunzioni di cui all'art. 1 comma 96 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015

III) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Ai sensi Ai sensi dell'art 9 comma 1 bis del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminabile e che lo stesso, rientra nel novero delle cause di diritto del lavoro.

Palermo - lì 13.10.2015

Avv. Giovanni Puntarello

Avv. Paola Saladino

Si offrono in produzione i seguenti documenti:

1. Copia titolo abilitante (diploma Magistrale ante 2002)
2. Domanda inserimento in GaE;
3. Domanda cartacea partecipazione Piano Straordinario di Assunzioni;